

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 19805 RACCOLTA

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOGA VENETA MESTRE

in breve "ASD VOGA VENETA MESTRE"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Libro 1 del Codice civile e del D.lgs. 36/2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOGA VENETA MESTRE", in breve "ASD VOGA VENETA MESTRE".

L'associazione è costituita dal 1976 con scrittura privata registrata.

La "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOGA VENETA MESTRE" è un'Associazione riconosciuta, non commerciale, senza finalità di lucro secondo la nuova accezione dell'art.8 del Dlgs 36/2021 e apartitica.

L'Associazione ha sede legale in Venezia-Mestre, via San Giuliano n. 18, ed esercita le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

La durata è indeterminata.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione aderisce ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge. Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive sia nazionali che locali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si intenderà affiliare. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

I colori sociali dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOGA VENETA MESTRE sono l'Arancione e il Blu.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della voga in piedi e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Essa opera allo scopo di:

- contribuire alla formazione civile ed umana del cittadino secondo i principi della Costituzione;
- diffondere e praticare la voga alla veneta, oltre che altre specialità di voga, di discipline ed attività quali la vela al terzo e la cantieristica tradizionale legate all'ambiente lagunare e marino;
- organizzare corsi e scuole di voga, regate sociali, partecipare a manifestazioni agonistiche e non di altre società;
- attuare iniziative culturali e benefiche, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio e della Storia Veneta, anche in collaborazione e con il coinvolgimento di Associazioni, Enti, Federazioni sportive e Società private;
- promuovere la conoscenza dell'ambiente marino e lagunare, contribuendo alla salvaguardia dello stesso, della sua fauna e flora, del patrimonio storico-paesaggistico.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee, eventualmente, anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali eventi canori.

Art. 3 – Attività

L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, potrà:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline e delle competizioni sportive in genere;
- b) organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative sportive di diverso genere;
- c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative;
- d) gestire e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e con soggetti pubblici e privati;
- e) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;
- f) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g) organizzare attività culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: proventi da sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché la gestione di impianti e strutture sportive, la gestione di un posto di ristoro, la vendita di abbigliamento sportivo, attività ricreativa in favore dei propri soci;

TITOLO III – SOCI E TESSERATI

Il numero dei soci e tesserati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il socio partecipa alla vita associativa esprimendo il proprio voto, se-

condo il principio del voto singolo, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 4 – Soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta presentando domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Possono acquisire il titolo di soci anche i minorenni attraverso la sottoscrizione della domanda da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale; il sottoscrittore la domanda risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale. È compito del legale rappresentante o di un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, valutare in merito all'accettazione o meno della domanda, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti secondo quanto indicato dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. La validità della qualità di socio si intende conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione se firmata dal legale rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo e potrà essere sospesa da parte dello stesso, il cui giudizio deve sempre essere motivato, e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Art. 5 – Diritti e doveri del socio

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere variata per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Oltre alla quota di iscrizione l'Associazione potrà richiedere altre quote sociali aggiuntive, straordinarie, mensili o settimanali per le attività ed i servizi sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento delle quote sociali prima della data di svolgimento dell'Assemblea, secondo le modalità specificate nel Regolamento e che siano regolarmente iscritti da almeno sei mesi. Inoltre, possono essere eletti alle cariche sociali i soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

Art. 6 – Tesserati

Chi intende essere ammesso come tesserato dovrà fare richiesta di tesseramento all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di tesserato.

La validità della qualità di tesserato si intende conseguita all'atto di presentazione della domanda di tesseramento se firmata dal legale rappresentante o da un componente il Consiglio Direttivo e potrà essere sospesa da parte dello stesso, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Il tesseramento è l'atto con il quale si compie l'inserimento di una persona fisica nell'ordinamento sportivo ed è sostanzialmente un atto di adesione attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attività sportiva, nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali -Enti di Promozione Sportiva - cui l'ASD è affiliata.

Le parti non possono personalizzare il contenuto degli accordi di tesseramento, né porre condizioni e termini di durata diversa da quelli stabiliti dalle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva.

Il tesseramento avviene secondo un procedimento formale disciplinato dalle varie Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva e, attraverso tale procedura, rappresentata dalla sottoscrizione e dall'invio del c.d. "modulo di tesseramento" il tesserato diviene titolare di diritti e obblighi nei confronti dell'ordinamento sportivo e dei soggetti che ne fanno parte:

Nel caso di tesseramento di atleti minorenni è necessaria la sottoscrizione della richiesta da parte di uno o entrambi i genitori, in relazione alle modalità previste dalle singole Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva. Il minorenne che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio consenso.

Art. 7 – Diritti e doveri del tesserato

La qualità di tesserato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione;

I tesserati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del tesseramento e di eventuali altre quote aggiuntive straordinarie, mensili o settimanali per le attività e i servizi sociali.

TITOLO IV - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per mancato rinnovo della tessera.

Art. 8 - Recesso volontario di un SOCIO

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I soci dimissionari non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 9 – Esclusione di un SOCIO

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regola-

- menti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - e) che ponga in essere gravi inosservanze dell'ordinamento sportivo.

I soci esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e per conoscenza al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo della tessera sociale. L'associato potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito del provvedimento del Collegio dei Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale e per le quote aggiuntive sociali per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Recesso volontario o esclusione di un tesserato

La qualifica di tesserato si perde per esclusione e mancato rinnovo della tessera.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del tesserato:

- a) che non ottemperi in maniera grave alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art.11 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale conferito ai fini del riconoscimento della personalità giuridica pari ad euro 20.000 complessive di cui 10.000 vincolati a garanzia dei terzi;
- dai contributi, dalle quote associative e dai tesseramenti;
- da eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; per le quali dovrà essere tenuta apposita contabilità separata;
- da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati, provinciali, regionali, nazionali o dell'Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra o costruiti in economia.

Il patrimonio è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Proviviri.
- d) L'Organo di revisione (eventuale).

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art.13 - l'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e tesserati le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano tutti compresi gli assenti o dissenzienti.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

È composta degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano in corso sanzioni disciplinari.

Gli iscritti non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti esclusi i minorenni che esercitano il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario. La comunicazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi in sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e in aggiunta con altra forma idonea a rendere i soci edotti sulla convocazione.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro 10 (dieci) giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario spetta al Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati indistintamente, secondo il principio del voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa e iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati.

Non sono ammesse deleghe.

Assemblea Ordinaria

- a) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Modalità di svolgimento e convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno; salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti fra gli associati maggiorrenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente
- il Vicepresidente;
- il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo di segreteria dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere che cura ogni aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria e non di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 (un terzo) dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere Assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre l'eventuale rendiconto preventivo;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare sugli eventuali rimborsi forfetari di spesa o indennità di trasferta;
 - f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
 - g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- l) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Presidente dell'Associazione

Viene eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo, da tenersi entro 10 (dieci) giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 15 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre componenti che restano in carica quattro anni e nominano tra di loro il Presidente. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può confermare la delibera di sospensione, espulsione e radiazione dei soci o tesserati che ne abbiano fatto ricorso, ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente statuto.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Il componente il Collegio dei Proviviri decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte dell'assemblea degli Associati nella prima convocazione utile.

Avverso i provvedimenti dei Proviviri è ammesso reclamo all'Autorità Giudiziaria ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione A/R del lodo alla parte. Foro competente è il Foro di Venezia.

I Proviviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

Art. 17 – L'Organo di Revisione

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.

I Revisori non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

TITOLO VII - DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 18 - Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, si applicano in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rap-

porto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Art. 20 – Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno piena efficacia nei confronti degli altri organi, delle cariche sociali e dei soci.

Qualsiasi controversia correlata all'attività sociale, che insorga tra gli organi, le cariche sociali ed i soci, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, che deciderà con arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 21 – Norma Finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

F.TO: DANIELA COSTANTINI - FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe.
Cadoneghe, 17 giugno 2024